



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3531 del 2015, proposto da:

Marco Milillo e Lorenzo Di Liso, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;

contro

Club Alpino Italiano -Sezione di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vasta, con domicilio eletto presso il Segretariato Generale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

nei confronti di

Soprintendenza Per i Beni Archeologici per la Puglia - Taranto, Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche (Cars);

per la riforma

dell' ordinanza n.181 del T.A.R. PUGLIA – BARI (Sezione Terza) del 26 marzo 2015, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Club Alpino Italiano -Sezione di Bari;

Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale che ha disposto incumbenti istruttori e rinviato all'udienza camerale del 28 maggio 2015;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, e Panizzolo per delega dell'avvocato Vasta;

Considerato che, ad un primo esame degli atti, risulta che le parti appellanti hanno impugnato l'ordinanza del TAR Puglia, n. 181 del 26 marzo 2015;

Considerato che la citata ordinanza è meramente interlocutoria e non contiene alcuna statuizione cautelare, neppure con riguardo all'invito diretto all'Amministrazione che rappresenta un mero auspicio indicativo non vincolante, disponendo incumbenti istruttori e rinviando la decisione all'udienza camerale del 28 maggio 2015

Ritenuto, pertanto, l'inammissibilità dell'appello cautelare;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara inammissibile l'appello cautelare (ricorso 3531 del 2015) per le ragioni esposte in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2015, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)